



TORINO NUOVA ECONOMIA S.p.A.

Corso Marche n. 79

10146 Torino

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

EX ART. 6 D.LGS. N. 231/2001

PARTE SPECIALE

SEZIONE V

REATI AMBIENTALI DI CUI ALL'ART. 25 UNDECIES DEL D.LGS N. 231/2001

Revisione 4 - 2025 Approvata con Determina Amministratore Unico n. 01/2025

INDICE

1. Premessa.....	3
2. Funzione, destinatari e obiettivi della presente Parte Speciale.....	3
3. I reati previsti dall'art. 25undicies D.Lgs n. 231/2001	4
3.1 Disciplina delle acque di cui al D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale)	4
3.2 Disciplina dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale)	6
3.3 Disciplina delle emissioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale)	10
3.4. Reati in materia di impiego di sostanze nocive per l'ozono ex Legge 28 dicembre 1993 n. 549.....	11
3.5. Reati-presupposto in materia ambientale, disciplinati dal Codice Penale a tutela dell'habitat e delle specie animali e vegetali selvatiche protette.....	11
3.5.1. Art. 727bis c.p.....	11
3.5.2. Art. 733bis c.p.....	12
3.6 Delitti ambientali introdotti con la Legge 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente)	13
3.6.1 Inquinamento ambientale (art. 452bis c.p.)	14
3.6.2 Disastro ambientale (art. 452quater c.p.).....	16
3.6.3 Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452quinquies c.p.).....	17
3.6.4 Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452sexies c.p.)....	18
3.6.5 Circostanze aggravanti (art. 452octies c.p.).....	19
4. I reati previsti dall'art. 25octiesdecies D.Lgs. n. 231/2001	27
5. Aree, attività e processi aziendali di T.N.E. S.p.A. esposti al rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25undecies del Decreto.	28
6. Principi e regole generali.....	30
7. Organizzazione aziendale di T.N.E. S.p.A.....	31
8. Procedure gestionali e/o protocolli ambientali adottati da T.N.E. S.p.A.	31
9. Principi generali di comportamento.	35
10. Flussi di comunicazione e sistema disciplinare.	36
11. Le funzioni e le attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza.....	37

1. Premessa

La presente Sezione del Modello è finalizzata a prevenire la commissione di reati ambientali nell'esercizio dell'attività sociale di **Torino Nuova Economia S.P.A.** (di seguito denominata T.N.E. S.p.A.).

Tali reati sono previsti dall'articolo *25undecies* del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito Decreto), che è stato inserito dal D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121 - *Attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni* -, entrato in vigore il 16 agosto 2011 e da ultimo modificato con Legge 22 maggio 2015 n. 68 introduttiva dei c.d. "ecoreati".

2. Funzione, destinatari e obiettivi della presente Parte Speciale

La presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione e Gestione si rivolge agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti che operano nell'ambito delle attività e/o processi sensibili individuati ai sensi della medesima Parte, nonché a tutti coloro che, anche in virtù di vincoli contrattuali (appaltatori, consulenti, partners, ecc.), intrattengono rapporti con **T.N.E. S.p.A.** inerenti a profili di gestione ambientale.

La presente Parte Speciale si pone l'obiettivo di far sì che tutti i destinatari del Modello, nell'ambito delle diverse competenze e per le parti agli stessi riferibili, adottino - con riferimento al tema ambientale - regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale) al fine di prevenire la commissione di reati rilevanti ex art. *25undecies* del Decreto.

In particolare, la presente Parte Speciale si pone lo scopo di:

- indicare "regole di comportamento" e/o procedure che tutti i destinatari del

Modello siano tenuti a osservare al fine di una corretta ed efficace applicazione del Modello stesso;

- fornire all'OdV e alle funzioni aziendali che con lo stesso collaborano, gli strumenti effettivi per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, controllo e monitoraggio sull'applicazione del Modello.

3. I reati previsti dall'art. 25undicies D.Lgs n. 231/2001

Mediante l'introduzione dell'art. 25undicies nel corpo del D.Lgs n. 231/2001 il Legislatore ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche anche a numerose fattispecie in materia di tutela dell'ambiente individuando come reati presupposto *c.d. ambientali* alcune ipotesi previste nel D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 - Norme in materia ambientale - Codice dell'Ambiente o c.d. Testo Unico Ambientale, nel Codice penale e altre disciplinate da differenti provvedimenti legislativi.

In considerazione della peculiare struttura della disciplina in tema di tutela dell'ambiente, sia essa contenuta nel D.Lgs n. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale), nel Codice Penale ovvero in differenti provvedimenti legislativi, connotata da notevole complessità tecnica e da frequenti rinvii a differenti provvedimenti legislativi di matrice nazionale e/o eurounitaria, oltre che a tabelle e/o altri allegati esplicativi, si è ritenuto di riportare in questa sede una sintetica disamina delle singole condotte rilevanti in base al Decreto, con l'indicazione delle ipotesi sanzionatorie previste dal medesimo ed esclusione delle fattispecie la cui irrilevanza ai sensi della presente Parte Speciale risulta di immediata evidenza.

3.1 Disciplina delle acque di cui al D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale)

L'articolo 25undicies del Decreto include nel novero dei reati-presupposto alcune delle ipotesi contravvenzionali previste dall'art. 137 T.U.A. e in particolare:

- a) **art. 137 co. 3 T.U.A.:** scarico di acque reflue industriali, contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. n. 152/2006 in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione e/o di quelle imposte dall'Autorità competente a norma degli artt. 107 co. 1 e 108 co. 4 del T.U.A (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote);
- b) **art. 137 co. 5 primo periodo T.U.A.:** superamento, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del c.d. Testo Unico Ambientale, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza, ovvero superamento dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni, dalle Province autonome o dall'Autorità d'ambito competente a norma dell'articolo 107, co. 1 (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote);
- c) **art. 137 co. 13 T.U.A.:** violazione dei divieti assoluti di scarico (sversamento) nelle acque del mare di sostanze e/o materiali inquinanti da parte di navi o aeromobili stabiliti da convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote);
- d) **art. 137 co. 2 T.U.A.:** apertura o effettuazione di nuovi scarichi in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continuazione o mantenimento di detti scarichi dopo la revoca o la sospensione dell'autorizzazione medesima, quando dette condotte riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del c.d. Testo Unico Ambiente (sanzione

pecuniaria da 150 a 250 quote e sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2 D.Lgs. n. 231/2001 per una durata non superiore a sei mesi);

- e) **art. 137 co. 5 secondo periodo T.U.A.:** superamento, in relazione alle sostanze di cui alla tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del c.d. Testo Unico Ambientale - nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali - dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza, ovvero dei valori più restrittivi fissati dalle Regioni, dalle Province autonome e dalle Autorità d'ambito competente a norma dell'art. 107, co. 1, con riferimento anche ai valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5 (sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2 D.Lgs. n. 231/2001 per una durata non superiore a sei mesi).
- f) **art. 137 co. 11 T.U.A.:** violazione dei divieti di scarico individuati dagli artt. 103 e 104 T.U.A., i quali stabiliscono in generale il divieto di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, fatte salve alcune eccezioni quali le fognature statiche al servizio di piccoli insediamenti e edifici isolati di cui all'art. 100 co. 3, gli scarichi che provengono dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio di sostanze minerali ecc. (art. 103) ovvero, in presenza di apposita autorizzazione, lo scarico di acque provenienti dal processo di estrazione degli idrocarburi, dal lavaggio o dalla lavorazione degli inerti ecc. (sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2 D. Lgs. n. 231/2001 per una durata non superiore a sei mesi).

3.2 Disciplina dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale)

L'articolo 25^{undecies} del Decreto prevede le seguenti ipotesi:

- con riferimento all'art. **256 T.A.**:

- a) **art. 256 co. 1 lett. a T.U.A.**: svolgimento di attività connesse con la gestione di rifiuti non pericolosi in assenza dell'autorizzazione, iscrizione e/o comunicazione prescritte agli artt. 208-216 D.Lgs. n. 152/06; in particolare, la norma elenca una serie di attività quali la raccolta, il recupero, il trasporto, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione (sanzione pecuniaria fino a 250 quote);
- b) **art. 256 co. 6 primo periodo T.U.A.**: deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, co. 1 lett. b) T.U.A. (sanzione pecuniaria fino a 250 quote);
- c) **art. 256 co. 1 lett. b T.U.A.**: svolgimento di attività connesse con la gestione di rifiuti pericolosi in assenza dell'autorizzazione, iscrizione e/o comunicazione prescritte negli artt. 208-216 del D.Lgs. n. 152/2006; in particolare, la norma elenca una serie di attività quali la raccolta, il recupero, il trasporto, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione di rifiuti (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote);
- d) **art. 256 co. 3 primo periodo T.U.A.**: realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote);
- e) (**art. 256 co. 5 T.U.A.**): attività non consentite di miscelazione di rifiuti in violazione del disposto dell'art. 187 T.U.A., che stabilisce il divieto di miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi (la miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose).

Ai sensi del disposto dell'art. 187 sopra citato, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti,

sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 T.U.A. a condizione che siano rispettate le condizioni di cui al suo art. 177 co. 4 (secondo cui, in estrema sintesi i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente) e che l'operazione sia effettuata da un ente o da un'impresa autorizzati ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 e sia conforme alle migliori tecniche disponibili definite dall'art. 183 co. 1 lett. nn) T.U.A. (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).

f) **art. 256 co. 3 secondo periodo T.U.A.:** realizzazione o gestione di discarica non autorizzata qualora la discarica sia destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2 D.Lgs. n. 231/2001 per una durata non superiore a sei mesi).

g) **art. 256 co. 4 T.U.A.:** inosservanza, con riferimento alla gestione di una discarica o ad altre attività concernenti i rifiuti, delle prescrizioni richiamate nelle autorizzazioni ovvero carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (sanzione pecuniaria prevista per i reati di cui all'art. 256 commi 1 e 3 ridotta della metà).

- con riferimento all'art. **257 T.U.A.:**

a) la condotta di chi cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) senza provvedere, successivamente all'inquinamento, alla bonifica del sito inquinato in conformità al progetto approvato secondo il procedimento di cui all'art. 242 T.U.A.; il secondo periodo della norma punisce la condotta di chi, provocando un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, ometta di effettuare l'immediata comunicazione di cui all'art. 242 T.U.A. alle autorità competenti (sanzione pecuniaria fino a 250 quote).

b) il secondo comma dell'art. 257 T.U.A. punisce - con pena più severa - le stesse condotte di cui al precedente punto a) quando l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).

- del successivo art. **258 T.U.A.** rientra, quale reato-presupposto, la sola ipotesi del comma 4 che punisce con la pena prevista per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) chiunque fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti e chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).

- l'**art. 259 T.U.A.** sanziona chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del Regolamento CEE 1° febbraio 1993, n. 259 (ora art. 2 co. 35 Regolamento CEE n. 1013/2006) ovvero traffico illecito transfrontaliero (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).

A norma del disposto di cui all'art. 25undecies co. 8 D.Lgs. n. 231/2001, "se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260 D.Lgs. 152/06 e all'art. 8 D.Lgs. 202/07, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 co.3 D.Lgs. 231/01".

- con riferimento all'art. **260bis T.U.A.**:

a) (**art. 260bis co. 6 T.U.A.**): predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, recante false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini

della tracciabilità dei rifiuti (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote);

- b) (**art. 260bis co. 7 secondo periodo T.U.A.**): condotta del trasportatore che, con riferimento a rifiuti pericolosi, omette di accompagnare il trasporto con la copia cartacea della scheda di movimentazione SISTRI e, se necessario, con la copia del certificato analitico (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote);
- c) (**art. 260bis co. 7 terzo periodo T.U.A.**): condotta del trasportatore che durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione, e/o caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).
- d) (**art. 260bis co. 8 T.U.A.**): trasporto di rifiuti da parte del trasportatore con una copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione fraudolentemente alterata (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote ovvero da 200 a 300 se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi).

3.3 Disciplina delle emissioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale)

L'art. 25undecies prevede nel novero dei reati-presupposto anche la fattispecie di cui all'art. 279 co. 5 D.Lgs. n. 152/2006.

In particolare, è sanzionata la violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 D.Lgs. n.152/2006 o dalle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente o come stabiliti nell'autorizzazione integrata ambientale, quando il suddetto superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).

3.4. Reati in materia di impiego di sostanze nocive per l'ozono ex Legge 28 dicembre 1993 n. 549

L'art. 3 co. 6 L. n. 549/1993 punisce la violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (sanzioni pecuniarie da 150 a 250 quote).

3.5 Reati-presupposto in materia ambientale, disciplinati dal Codice Penale a tutela dell'habitat e delle specie animali e vegetali selvatiche protette

3.5.1 Art. 727bis c.p.

(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) (rubrica modificata dall'art. 15, comma 1, lett. a) del D.l.gs. 5 agosto 2022, n. 135 che dopo la parola "detenzione" ha inserito le seguenti: "e commercio")

Il reato si configura con la condotta - in ipotesi tenuta da "chiunque" - di uccisione, cattura o detenzione, fuori dai casi consentiti, di esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta o una specie vegetale selvatica protetta, salvo che l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Il reato in oggetto è una contravvenzione a condotta plurima, in quanto sono ravvisabili più azioni illecite all'interno della medesima fattispecie criminosa in una sorta di "progressione criminosa". La consumazione del reato avviene indistintamente sia con la lesione che con la sola messa in pericolo del bene protetto.

È necessario precisare che il bene giuridico oggetto di tutela penale della disposizione di cui all'art. 727bis c.p. siano le specie animali o vegetali selvatiche protette.

Sul piano dell'elemento soggettivo, trattandosi di un reato contravvenzionale il disposto di cui all'art. 727bis c.p. si configura tanto con dolo che con colpa.

La configurabilità del reato è esclusa quando:

1. l'azione illecita abbia a oggetto una quantità trascurabile di esemplari in modo tale da non incidere significativamente sullo stato di conservazione della specie;
2. fuori dai casi consentiti: la norma prevede espressamente la non punibilità nei casi in cui le condotte previste dal reato siano consentite per effetto di disposizioni di legge.

(sanzione pecuniaria fino a 250 quote).

3.5.2. Art. 733bis c.p.

(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto).

Il reato si configura con la distruzione, da parte di "chiunque", di un habitat all'interno di un sito protetto o comunque con il deterioramento del medesimo attraverso la compromissione del suo stato di conservazione.

Il reato in oggetto è una contravvenzione a condotta plurima in quanto nella medesima fattispecie criminosa sono ravvisabili, due azioni illecite: distruzione e deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto.

Il momento consumativo del reato coincide con la lesione (distruzione dell'habitat) o con la concreta messa in pericolo (deterioramento con compromissione dello stato di conservazione dell'habitat) del bene protetto.

Il bene giuridico oggetto di tutela penale è "l'habitat all'interno di un sito protetto" che

consiste in:

1. “qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell’art. 4, paragrafi 1 o 2 della Direttiva 2009/147/CE”;
2. “qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell’art. 4, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CE”.

Sul piano dell’elemento soggettivo invece, il delitto di cui all’art. 733*bis* c.p. trattandosi di reato contravvenzionale, si può configurare in forma tanto dolosa quanto colposa.

(sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).

3.6 Delitti ambientali introdotti con la Legge 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente)

L’art. 25undecies del D.Lgs. n. 231/2001 relativo ai “reati ambientali”, introdotto dal D.lgs. n. 121/2011, si riferiva inizialmente a ipotesi di reato di natura per lo più contravvenzionale, come tali indifferentemente punite se commesse con dolo o colpa.

Di recente invece, a opera della Legge 22 maggio 2015 n. 68, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015, sono stati inseriti nel novero dei reati presupposto alcuni delitti ambientali previsti dal nuovo Titolo VI bis del codice penale, sanzionati tanto a titolo di dolo quanto a titolo di colpa e caratterizzati dalla previsione normativa di specifici eventi dannosi.

Tale legge, in particolare, ha introdotto nel Codice penale il titolo VIbis “*Dei Delitti contro l’ambiente*” con nuove fattispecie di reato. Per quel che riguarda la responsabilità da reato degli enti, la riforma interviene anche sull’art. 25undecies del Decreto n. 231 aggiungendo tra i reati presupposto le fattispecie che qui di seguito si illustrano sinteticamente.

3.6.1 Inquinamento ambientale (art. 452bis c.p.)

Ai sensi del presente articolo è punito chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”.

E’ prevista un’aggravante a effetto comune (aumento della sanzione fino a un terzo) quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Il reato in esame si configura come delitto di evento, a forma libera, e di danno, realizzabile in forma sia attiva sia omissiva.

Soggetto attivo è “chiunque”, pur se nella maggior parte dei casi potrà individuarsi negli organi dell’ente titolari dei poteri di gestione e responsabili delle decisioni di più alto livello. In particolare, per quanto riguarda la forma omissiva, soggetto attivo potrà essere colui/coloro che siano titolari di una posizione di garanzia, vale a dire non soltanto il soggetto/soggetti titolari della legale rappresentanza, ma anche i titolari dei poteri di gestione necessari per dare corso agli obblighi normativamente richiesti.

La norma individua quale evento di danno “*una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna*” (sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote e sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, per un periodo non superiore a un anno).

In merito al deterioramento e/o alla compromissione, parte della dottrina ritiene che il “confine” sul lato inferiore potrebbe rinvenirsi nel superamento delle concentrazioni soglie di rischio sanzionato dall’art. 257 D.lgs. n. 152/2006 mentre quello superiore potrebbe consistere nell’alterazione irreversibile o particolarmente onerosa sanzionata dalla fattispecie del “disastro ambientale”.

La compromissione o il deterioramento devono essere cagionati in modo abusivo, ovvero in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, precipuamente poste a tutela dell’ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale.

Essa tuttavia consente di punire anche quei fatti in cui il danno all’ambiente sia il risultato della violazione di norme poste a tutela di beni, magari anche collegati all’ambiente, ma considerati dalla giurisprudenza ontologicamente diversi (la sicurezza sul lavoro, il paesaggio, il territorio).

“Una sommaria ricognizione degli orientamenti della Cassazione in materia ambientale suggerisce una lettura della situazione abusiva non confinata all’assenza delle necessarie autorizzazioni, ma estesa anche ai casi in cui esse siano scadute o (quanto meno manifestamente) illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ovvero ancora siano violati le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazione stesse, così che l’attività non sia più giuridicamente riconducibile al titolo abilitativo rilasciato dalla competente Autorità amministrativa; la giurisprudenza di legittimità sembra dunque attestarsi su una posizione che interpreta l’avverbio abusivamente come riferito “a tutte le attività non conformi ai precisi dettati normativi svolte nel settore della raccolta e smaltimento di rifiuti”.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che in relazione al delitto in esame si debba adottare un concetto ampio di condotta “abusiva”, comprensivo non soltanto di quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali -

ancorchè non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative (Cass. Pen. Sez. III, 27 aprile 2018, n. 28732. In senso conforme Cass. Pen., Sez. III, 21 settembre 2016, n. 46170; Id., 31 gennaio 2017, n.15865. V. anche: n. 10515/2017).

La fattispecie è sanzionata a titolo di dolo generico e configurabile anche a titolo di dolo eventuale in merito al quale occorrerà un rigoroso accertamento processuale, che potrà essere agevolato dal fatto che gli attuali limiti edittali consentono l'utilizzo di mezzi di ricerca della prova quali le intercettazioni.

3.6.2 Disastro ambientale (art. 452quater c.p.)

La norma sanziona - fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p. - chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Il secondo comma specifica che costituiscono "disastro ambientale", alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Il terzo comma prevede la medesima aggravante a effetto comune di cui all'art. 452*bis* c.p.

Si tratta della fattispecie più grave fra quelle del nuovo Titolo VI*bis* ed è stata introdotta al fine di fornire un più adeguato presidio normativo nei confronti di rilevanti episodi di inquinamento ambientale.

Analogamente alla fattispecie *ex art. 452bis* c.p., il reato in esame si configura quale delitto di evento a forma libera.

La condotta consiste nel cagionare abusivamente un disastro ambientale. Fulcro della norma è dunque proprio il concetto di disastro ambientale, che trova definizione nel secondo comma dell'art. 452^{quater} c.p. e che può consistere, alternativamente, nell'*alterazione dell'equilibrio di un ecosistema che sia irreversibile* (comma 2 lett. a) o *la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali* (comma 2, lett. b) ovvero nell'*offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo* (comma 2 lett. c).

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo la nuova norma, sanzionata a titolo di dolo generico, pare astrattamente configurabile anche a titolo di dolo eventuale.

Il delitto risulta applicabile fuori dai casi di cui all'art. 434 c.p., come da espressa clausola di riserva prevista nell'incipit della norma. (sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote e sanzioni interdittive previste dall'articolo 9).

3.6.3 Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452^{quinquies} c.p.)

Ai sensi dell'art. 452^{quinquies} c.p.: *“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452^{bis} e 452^{quater} è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

Con la norma in esame, pertanto, il Legislatore ha espressamente previsto la realizzabilità delitti di inquinamento e disastro ambientale anche a titolo di colpa.

Oltre alle ipotesi di colpa generica, ad esempio nella forma dell'imperizia nella gestione delle attività aventi incidenza sull'ambiente, potranno individuarsi profili di colpa specifica, riferibili ad esempio a comportamenti tenuti in mancanza delle

necessarie autorizzazioni, in spregio alle medesime ovvero alla mancata individuazione di situazioni che potrebbero impattare sull'ambiente pur senza essere sussunte in prescrizioni autorizzative, ma che comportino comunque violazioni di norme specifiche (ad es. in tema di salute e sicurezza) che possano impattare sull'ambiente.

Il secondo comma prevede un'ulteriore diminuzione delle sanzioni pari a un terzo quando dai "fatti" di cui ai reati di inquinamento ambientale e di disastro ambientale derivi il pericolo di inquinamento ovvero di disastro; in questo caso, si tratta di una fattispecie di pericolo (sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote).

3.6.4 Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452sexies c.p.)

L'art. 452sexies c.p. sanziona chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La nuova fattispecie non riguarda solo le attività relative ai rifiuti radioattivi, in quanto elenca un'ampia serie di comportamenti che possono avere a oggetto anche materiali non qualificabili come tali.

Ratio della norma, infatti, pare essere in primo luogo quella di introdurre anche nel nostro ordinamento una previsione sanzionatoria a carico di chi svolga una qualunque attività relativa a materiale ad alta radioattività, al fine di prevenire e sanzionare il pericoloso traffico di questi beni.

Il secondo e il terzo comma prevedono un aumento delle pene nel caso di pericolo di compromissione o deterioramento delle matrici ambientali ovvero nel caso di pericolo per la vita e l'incolumità delle persone (sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote).

3.6.5 Circostanze aggravanti (art. 452^{octies} c.p.)

L'art. 452^{octies} c.p., rubricato "*Circostanze aggravanti*", reca due circostanze a effetto comune e una ad effetto speciale, relative all'ipotesi di commissione in forma associativa dei delitti ambientali.

Il primo comma prevede un aumento (fino a un terzo) delle pene comminate dall'art. 416 c.p. (associazione per delinquere) qualora l'associazione sia "*diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo*".

Il secondo comma prevede analogo aumento relativamente all'associazione ex art. 416^{bis} c.p. (associazioni di tipo mafioso anche straniera), qualora la stessa sia "*finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale*".

Infine, il terzo comma contempla un aumento da un terzo alla metà delle sanzioni previste dai commi precedenti "*se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale*". (cfr. art. 25^{undecies} co. 1 lett. d), sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote).

Si precisa che con riferimento ad alcune delle fattispecie sopra elencate non si ravvisa un rischio significativo per **T.N.E. S.p.A.**; nondimeno, si è deciso di illustrarle in virtù sia del rilievo sotto il profilo della necessaria formazione in tema di ecoreati sia di eventuali possibili interferenze con altre fattispecie rilevanti (ad. es. art. 260 D.Lgs. n. 152/2006).

Ci si riferisce in particolare alle seguenti fattispecie:

- art. 452^{sexies} c.p.;

- art. 452 *octies* c.p..

Si rappresenta inoltre che il D.Lgs. n. 231/2001 ha previsto, con riguardo alle fattispecie ambientali rilevanti quali reati-presupposto a norma dell'art. 5, che la responsabilità della Società possa configurarsi esclusivamente nell'ipotesi in cui il reato sia stato commesso nell'interesse (*il fine in vista del quale il soggetto ha posto in essere la condotta illecita e la cui sussistenza viene accertata con una valutazione ex ante, a prescindere dagli esiti della condotta delittuosa posta in essere*) e a vantaggio dell'Ente (*l'oggettiva realizzazione di un profitto direttamente in capo all'Ente e la cui sussistenza viene accertata con una valutazione ex post tenendo conto degli effetti favorevoli per la Società derivanti dal reato commesso, con particolare riferimento alla concreta acquisizione di un'utilità economica*).

Le nozioni di *interesse* e *vantaggio*, originariamente previste solo per reati dolosi, hanno suscitato difficoltà interpretative e/o applicative quanto alla riferibilità anche ai reati colposi qual è la maggior parte di quelli oggetto della presente Parte Speciale, con specifico riferimento alla concreta individuazione del possibile interesse e vantaggio dell'Ente.

Secondo le prime interpretazioni (cfr. Relazione dell'Ufficio del Massimario presso la Corte Suprema di Cassazione al D.Lgs. n. 121/2011) "*la scelta di non riconfigurare i summenzionati parametri di imputazione e la circostanza che la maggior parte dei nuovi reati presupposto selezionati siano delle contravvenzioni, la cui condotta tipica è indifferentemente sorretta dal dolo e dalla colpa, potrebbe dover essere letta come indice della volontà del legislatore di interpretare il concetto di interesse in senso oggettivo e di correlare quest'ultimo, per l'appunto, alla condotta tenuta dall'agente qualificato nell'ambito dell'attività svolta per conto dell'ente*".

L'elaborazione di un criterio di interesse in senso oggettivo sembra riconducibile a quanto già affermato sul punto in sede giurisprudenziale con riferimento ai reati

colposi di omicidio e lesioni personali commessi in violazione della disciplina sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 25^{septies} D.lgs. n. 231/2001.

In particolare, secondo la giurisprudenza, la responsabilità dell'Ente non dipenderebbe dalla direzione volontaristica attribuita alla condotta da parte dell'agente, essendo sufficiente che il reato sia connesso a un "*obbiettivo riconducibile alla politica di impresa*" (Cfr. Tribunale di Trani, Sez. dist. Molfetta, 11 gennaio 2010).

Con riferimento al criterio dal vantaggio, la medesima giurisprudenza di merito ha ritenuto che "*esso può essere ravvisato laddove il soggetto agisca per conto dell'ente, con sistematiche violazioni di norme cautelari così da far rientrare quella condotta nella politica di impresa volta alla svalutazione della gestione in materia di sicurezza, con conseguente abbattimento dei costi e spese per l'adozione e l'attuazione dei presidi antinfortunistici, nonché ottimizzazione dei profitti*".

Tale interpretazione è stata fatta propria anche dalle citate Linee Guida di Confindustria secondo le quali, proprio con riferimento ai reati di natura colposa (ex art. 25^{septies} D.Lgs. n. 231/2001) l'*interesse* o *vantaggio* dell'Ente può configurarsi nel risparmio di costi e/o di tempi che potrebbero discendere dall'omessa adozione delle misure prevenzionali la cui mancanza ha causato la commissione del reato stesso.

La Società potrà quindi, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, essere chiamata a rispondere dei reati conseguenti alla violazione di norme in tema di tutela ambientale posta in essere al fine di far risparmiare all'Ente determinate spese, ovvero di rendere lo stesso più competitivo sul mercato in assenza di rilevanti costi.

I reati previsti dall'art. 25^{septiesdecies} D.Lgs. n. 231/2001

L'articolo 1, comma 1, lettera b) della Legge 9 marzo 2022, n. 22 ha apportato modifiche al codice penale introducendo il Titolo VIII-*bis* rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale" che comprende gli articoli da 518*bis* a 518*undevicies*.

Contestualmente l'articolo 3, comma 1, della citata Legge ha introdotto l'art. 25*undecies* nel corpo del D.Lgs. n. 231/2001 al fine di estendere la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche a numerose fattispecie in materia di tutela del patrimonio culturale.

In considerazione dell'innovatività e della complessità della disciplina vigente in tema di tutela del patrimonio culturale, rinvenibile sia nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il c.d. Codice dei Beni culturali sia nel Codice penale, si è ritenuto opportuno riportare in questa sede una sintetica disamina delle singole condotte rilevanti in base al Decreto, con indicazione delle ipotesi sanzionatorie previste dal medesimo ed esclusione delle fattispecie la cui irrilevanza ai sensi della presente Parte Speciale risulti di immediata evidenza.

L'articolo 25*septiesdecies* del Decreto include diverse fattispecie nel novero dei reati-presupposto:

- a) **art. 518*novies* c.p.** – Violazioni in materia di alienazione di beni culturali –: alienazione o immissione sul mercato di beni culturali senza la prescritta autorizzazione ovvero mancata presentazione da parte di chi vi sia tenuto, nel termine di trenta giorni, della denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali consegna da parte dell'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione, della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento (sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote);

- b) **art. 518ter** – Appropriazione indebita di beni culturali –: appropriazione per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso (sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote).
- c) **art. 518decies** c.p. – Importazione illecita di beni culturali –: importazione, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518*quater*, 518*quinquies*, 518*sexies* e 518*septies*, di beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti in seguito a ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero ancora esportati da un altro Stato in violazione della legge vigente in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato (sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote).
- d) **art. 518undecies** – Uscita o esportazione illecite di beni culturali –: trasferimento all'estero di beni culturali, di cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o di altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione; impedimento al reingresso nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, di beni culturali, di cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o di altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché esternazione di dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale (sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote);

- e) **art. 518*duodecies*** – Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici –: distruzione, dispersione, deterioramento o resa di beni culturali o paesaggistici propri o altrui in tutto o in parte inservibili o non fruibili; deturpamento o imbrattamento di beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destinazione di beni culturali a un uso incompatibile con il proprio carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità (sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote);
- f) **art. 518*quaterdecies*** – Contraffazione di opere d'arte – contraffazione, alterazione o riproduzione di un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico al fine di trarne profitto; messa in commercio, detenzione per farne commercio, introduzione a questo fine nel territorio dello Stato o comunque messa in circolazione, come autentici, di esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico, anche senza concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione; autenticazione pur conoscendone la falsità di opere od oggetti contraffatti, alterati o riprodotti; chiunque, accreditamento o contribuzione all'accreditamento, pur conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti contraffatti, alterati o riprodotti, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo (sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote).
- g) **art. 518*ter*** – Appropriazione indebita di beni culturali – appropriazione di un bene culturale altrui di cui si abbia a qualsiasi titolo il possesso, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote).

- h) **art. 518decies** – Importazione illecita di beni culturali – fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518*quater*, 518*quinquies*, 518*sexies* e 518*septies*, importazione di beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti in seguito a ricerche svolte senza autorizzazione, se prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato (sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote)
- i) **art. 518undecies** – Uscita o esportazione illecite di beni culturali – trasferimento all'estero di beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o di altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione; impedimento al rientro nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, di beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o di altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, *ex lege*, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale (sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote);
- j) **art. 518duodecies** – Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici – Distruzione, dispersione, deterioramento o resa in tutto o in parte inservibili o non fruibili di beni culturali o paesaggistici propri o altrui; deturpamento o imbrattamento di beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destinazione di beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero

pregiudizievole per la loro conservazione o integrità fuori dei casi di cui al primo comma (sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote);

- k) **art. 518^{quaterdecies}** – Contraffazione di opere d'arte –: contraffazione, alterazione o riproduzione di un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero di un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico, al fine di trarne profitto; messa in commercio, detenzione per farne commercio, introduzione a questo fine nel territorio dello Stato o comunque messa in circolazione, come autentici, di esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione; autenticazione di opere od oggetti di cui sopra contraffatti, alterati o riprodotti pur conoscendone la falsità; accreditamento o contribuzione ad accreditamento, conoscendone la falsità, come autentici di opere od oggetti di cui sopra contraffatti, alterati o riprodotti mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo (sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote).
- l) **art. 518^{bis}** – Furto di beni culturali –: impossessamento di un bene culturale mobile altrui, con sottrazione nei confronti di chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini (sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote).
- m) **art. 518^{quater}** – Ricettazione di beni culturali –: acquisto, ricezione od occultamento di beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque intromissione nel farli acquistare, ricevere od occultarli, fuori dei casi di

concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto (sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote);

- n) **art. 518octies** – Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali –: formazione, in tutto o in parte, di una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, alterazione, distruzione, soppressione od occultamento di una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza; uso della scrittura privata senza aver concorso nella sua formazione o alterazione (sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote).

4. I reati previsti dall'art. 25octiesdecies D.Lgs. n. 231/2001

L'articolo 3, comma 1 della Legge 9 marzo 2022, n. 22 ha introdotto nel corpo del D.Lgs. n. 231/2001 anche l'art. 25octiesdecies rubricato "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici" così estendendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche a ulteriori fattispecie in materia di tutela del patrimonio culturale.

Anche con riferimento alla predetta norma si è ritenuto opportuno riportare nella presente sede una sintetica disamina delle singole condotte rilevanti in base al Decreto, con indicazione delle ipotesi sanzionatorie previste dal medesimo ed esclusione delle fattispecie la cui irrilevanza ai sensi della presente Parte Speciale risulta di immediata evidenza.

L'articolo 25octiesdecies del Decreto include diverse ipotesi nel novero dei reati-presupposto:

- a) **art. 518sexies** – Riciclaggio di beni culturali –: fuori dei casi di concorso nel reato, sostituzione o trasferimento di beni culturali provenienti da delitto non colposo ovvero compimento in relazione a essi altre operazioni, così da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa (sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote);

- b) **art. 518terdecies** – Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici –: commissione di fatti di devastazione o di saccheggio aventi a oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura, fuori dei casi previsti dall'articolo 285 Devastazione, saccheggio e strage – (sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote).

5. Aree, attività e processi aziendali di T.N.E. S.p.A. esposti al rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25undecies del Decreto.

T.N.E. S.p.A ha quale prevalente oggetto sociale l'acquisto, la realizzazione, il finanziamento, la gestione, in via diretta o indiretta, e la dismissione di immobili per l'attuazione di progetti e programmi di valorizzazione e riqualificazione di interesse regionale.

In particolare, la “*mission*” della Società è attualmente la riqualificazione e valorizzazione delle aree di proprietà.

Le aree di proprietà della Società, il Compendio Immobiliare T.N.E. sono rappresentate dalla Zona Urbana di Trasformazione denominata “Ambito 16.34 Mirafiori-A” ubicata in corso Settembrini a Torino, una ex area industriale dismessa, già facente parte dello stabilimento FIAT di Mirafiori, e dall'Area Campo Volo di Collegno (TO), adibita ad attività aeroportuale attualmente gestita in precario dall'associazione Aereo Club Torino.

Con riferimento al profilo relativo all'individuazione delle aree, attività e processi aziendali esposti a rischio di commissione dei reati presupposto previsti dall'art. 25undecies del Decreto, si segnala che **T.N.E S.p.A.** ha adottato un "Sistema di Gestione Ambientale", strumento con il quale efficacemente affrontare e rispettare, per le diverse aree di proprietà, le tematiche poste dai disposti normativi di natura ambientale. E tanto ha fatto previa analisi ambientale "iniziale" sviluppata tenendo anche conto sia delle indagini ambientali condotte dalla parte venditrice in contraddittorio con T.N.E. S.p.A. secondo un piano di caratterizzazione approvato dagli Enti preposti in materia ambientale, sia da indagini integrative autonomamente condotte dalla Società, volte all'individuazione di specifiche problematiche ambientali.

In particolare, all'esito dell'attività di analisi ambientale, di cui al capitolo 3 del Sistema di Gestione Ambientale '(S.G.A.), che qui si richiama, sono emersi alcuni potenziali rischi di natura ambientale afferenti alle precedenti attività industriali svolte dalla parte venditrice.

In relazione a tale circostanza le attività di **T.N.E. S.p.A.**, correlate all'oggetto sociale e alla "*mission*" societaria, possono avere impatti sotto il profilo ambientale potendosi verificare problematiche, descritte nel capitolo 5 S.G.A. qui richiamato, che consistono in:

- mancato rispetto degli obblighi di manutenzione di manufatti contenenti amianto di cui al D.M. 6 settembre 1994;
- realizzazione di interventi di manutenzione o demolizione su fabbricati interessati dalla presenza di manufatti contenenti amianto, senza preventiva gestione degli stessi ai sensi dell'art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto - D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
- predisposizione e attuazione di progetti di riqualificazione delle aree senza rispettare le prescrizioni in materia ambientale derivanti dalla legislazione vigente o da prescrizioni di Autorità (Comune, ARPA, Provincia, ecc ...);

- esecuzione di attività in corrispondenza del suolo e del sottosuolo in aree interessate dalla presenza di situazioni di contaminazione in assenza di progetti di bonifica approvati con una gestione non corretta dei materiali di scavo ovvero, se in presenza di progetti di bonifica o messa in sicurezza approvati, senza rispettare le relative prescrizioni;
- cessione a terzi (in proprietà o comodato o locazione o concessione o assoggettamento all'uso pubblico) di aree interessate dalla presenza di passività ambientali afferenti agli immobili e il sottosuolo, senza preventiva segnalazione:
 - delle passività note;
 - di eventuali procedimenti amministrativi;
 - di atti amministrativi conclusi inerenti alla bonifica/messa in sicurezza delle prescrizioni in esse contenute.

Si evidenzia altresì che l'analisi ambientale iniziale ha tenuto in considerazione anche gli interventi di bonifica già effettuati sulle aree di proprietà della Società, come descritti nel capitolo 4 S.G.A., che qui si richiama.

L'analisi ambientale richiamata nel S.G.A. è stata parallelamente confermata mediante un'ulteriore attività di mappatura consistita in interviste rivolte al Responsabile Tecnico e al consulente esterno, da tempo incaricato di ausiliare la Società nella gestione degli adempimenti ambientali nonché nell'acquisizione e nell'analisi della documentazione relativa alla tematica in oggetto.

6. Principi e regole generali.

Lo svolgimento delle attività aziendali nelle aree sensibili come sopra individuate (c.d. operazioni sensibili) deve avvenire in piena conformità alla legislazione vigente, ai principi dettati nel Codice Etico nonché alle regole contenute nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), al fine di prevenire la commissione di reati rilevanti ai sensi dell'art. 25undecies del Decreto.

In linea generale il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza nella comunicazione e nella separazione dei ruoli delle diverse funzioni aziendali, con specifico riferimento alle attribuzioni di responsabilità e di rappresentanza della Società.

7. Organizzazione aziendale di T.N.E. S.p.A.

Con riferimento alla disciplina e agli adempimenti in tema di tutela ambientale di cui alla presente Parte speciale del Modello di Organizzazione e Gestione, occorre evidenziare come nell'ambito di **T.N.E. S.p.A.** le competenze e le eventuali conseguenti responsabilità in materia di ecologia, protezione dell'ambiente esterno e del territorio, siano attribuite in via esclusiva all'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo, nell'espletamento delle sue funzioni in campo ambientale, si avvale, come previsto dal Capitolo 6 - paragrafo 6.1.1 - del Sistema di Gestione Ambientale che qui si richiama, del supporto del Responsabile Tecnico, cui sono affidate anche mansioni di Responsabile Unico di Progetto ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici e di Responsabile Prevenzione, Corruzione e Trasparenza (che attualmente ricopre il duplice ruolo di soggetto incaricato sia per l'attuazione del Sistema di Gestione Ambientale sia per lo svolgimento delle funzioni di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possano interessare i materiali contenenti amianto, come previsto dal D.M. 6 settembre 1994).

Il Responsabile Tecnico è coadiuvato nello svolgimento delle attività sopra individuate dal Consulente esterno in qualità di ausiliario (indicato al precedente punto 4).

8. Procedure gestionali e/o protocolli ambientali adottati da T.N.E. S.p.A.

Ai fini di una corretta e costante attuazione dei principi e delle regole enunciate, rispettivamente, nel Codice Etico e nel Modello devono essere osservate, da parte

di tutti i destinatari del Modello della Società, le procedure gestionali e i protocolli ambientali previsti dal Sistema di Gestione Ambientale.

Le procedure gestionali consentono di dare specifica attuazione a quanto previsto e disciplinato dal “Programma di controllo e scadenziario inerente le passività ambientali”, redatto ed aggiornato periodicamente a cura del Responsabile Tecnico, facente parte del “Fascicolo Tecnico per l’attuazione del Sistema di Gestione Ambientale”.

Il “Fascicolo Tecnico per l’attuazione del Sistema di Gestione Ambientale” contiene i documenti attraverso cui la Società esercita operativamente la propria politica ambientale.

Esso è conservato in forma scritta sia su supporto cartaceo che informatico ed è disponibile per la consultazione presso la sede della Società

Il “Programma di controllo e scadenziario inerente le passività ambientali” regola il piano di monitoraggio delle criticità emerse nell’ambito dell’analisi ambientale iniziale, effettuata ai fini dell’attuazione del Sistema di Gestione Ambientale.

Il “Fascicolo Tecnico per l’attuazione del Sistema di Gestione Ambientale” contiene inoltre i seguenti documenti:

- “*Registro interventi di risanamento ambientale eseguiti*”: documento in cui si riportano le informazioni utili a identificare le attività di bonifica ambientale che vengono svolti;
- “*Procedure gestionali previste per l’attuazione di adempimenti e prescrizioni*”: raccolta di specifiche procedure gestionali, previste da disposizioni di legge, regolamenti normativi e linee guida, che dovranno essere tenute in considerazione durante lo svolgimento delle attività riguardanti la risoluzione di aspetti ambientali.

Il “Fascicolo Tecnico per l’attuazione del Sistema di Gestione Ambientale” viene aggiornato periodicamente ed eventualmente implementato a cura del Responsabile Tecnico.

Con riferimento al Sistema di Gestione Ambientale, principalmente rilevano, al fine di svolgere un'attività di tutela preventiva al rischio di commissione dei reati di cui alla presente Sezione della Parte Speciale, i protocolli ambientali correlati alle prescrizioni e agli adempimenti derivanti da:

- *“Obblighi di manutenzione di manufatti contenenti amianto di cui al D.M. 6.9.1994”;*
- *“Rispetto delle procedure di cui all’art. 256 D.Lgs 81/08 e s.m.i.”;*
- *“Adempimenti di risanamento ambientale di cui al D.Lgs. 152/06”;*
- *“Prescrizioni in materia ambientale afferenti i progetti di riqualificazione”* (dettate da specifiche determinazioni emanate dagli Enti preposti in materia ambientale).

Il Sistema di Gestione Ambientale, nel Capitolo 6, tratta specificatamente tali argomenti individuando le modalità operative attuate dalla Società per rispettare gli adempimenti e le prescrizioni a essi correlati.

I protocolli e le procedure sono soggetti a periodico aggiornamento, nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale, che sul punto si richiama, a opera del Responsabile Tecnico coadiuvato dal Consulente esterno in qualità di ausiliario.

In particolare, l'aggiornamento sarà da effettuarsi nel caso di variazioni normative intercorse, di prescrizioni di tipo legale o di esigenze organizzative.

Per quanto non rilevi direttamente ai fini della prevenzione dai reati di cui all'art. 25undecies del Decreto, si ritiene comunque, atteso il rischio ambientale connesso alla presenza di manufatti in amianto, di richiamare nella presente Sezione anche i documenti che danno evidenza degli adempimenti disciplinati dal D.M. 6 settembre 1994, previsti da **T.N.E. S.p.A.** nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale e in particolare:

- *“Mappatura dei materiali contenenti amianto”*: indica tutti i manufatti contenenti

amianto presenti nelle aree di proprietà della Società;

- *“Lista dei controlli propedeutici all’autorizzazione di interventi di bonifica da amianto”*: disciplina le verifiche attraverso cui il Responsabile Tecnico autorizza le attività di manutenzione presso gli immobili di proprietà della Società;
- *“Modello di comunicazione presenza amianto”*: documento informativo circa la presenza di manufatti contenenti amianto nelle aree di proprietà della Società, che deve essere sottoscritto dalle imprese che operano all’interno del sito;
- *“Lista di controllo adempimenti in materia di sicurezza per interventi di bonifica amianto”*: documento che consente di verificare il rispetto delle norme di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 correlate ai casi di presenza di amianto;
- *“Registro interventi di bonifica amianto effettuati”*: documento su cui vengono annotati periodicamente le attività di bonifica da amianto eseguiti;
- *“Piano di monitoraggio relativo ai manufatti contenenti amianto”*: disciplina una pianificazione delle attività di controllo e verifica dello stato di conservazione delle componenti edilizie con presenza di amianto; in esso vengono inoltre individuati gli strumenti attraverso cui attuare i necessari interventi manutentivi.

Tali documenti fanno parte integrante del Fascicolo Tecnico di attuazione del Sistema di Gestione Ambientale; essi potranno essere aggiornati nell’ambito del Sistema di Gestione Ambientale, che si richiama sul punto, da parte del Responsabile Tecnico, nel caso di nuove evidenze circa la presenza di manufatti contenenti amianto ovvero nel caso gli esiti dei monitoraggi lo rendano necessario.

È prevista altresì l’eventuale applicazione di c.d. *“istruzioni operative”* usualmente sotto forma di ordini di servizio, aventi natura applicativa delle procedure gestionali e/o protocolli ambientali sopra evidenziati, la cui adozione e comunicazione, la cui tenuta e cura sarà a opera dell’Organo Amministrativo e/o del Responsabile Tecnico in relazione alle proprie responsabilità e della relativa funzione aziendale.

Si segnala comunque come qualsiasi aggiornamento del S.G.A., disposto dal

Responsabile Tecnico ovvero emanazione di c.d. “*istruzioni operative*” dovrà essere tempestivamente comunicato all’ODV.

In ogni caso, resta impregiudicata ogni possibilità di implementazione la cui opportunità nasca in seguito a specifiche segnalazioni eventualmente formulate dall’OdV.

9. Principi generali di comportamento.

In via generale i destinatari del presente Modello sono tenuti a garantire il rispetto delle prescrizioni e delle procedure previste dal medesimo nonché delle eventuali istruzioni operative di futura emanazione, oltre al puntuale rispetto di ogni adempimento normativo riferibile alla propria qualità e competenza, e in particolare non devono:

- violare i principi dettati dal Codice Etico, nonché le regole contenute nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale);
- violare la disciplina normativa di settore, con particolare riferimento a quella in tema di gestione dei rifiuti;
- violare le prescrizioni dettate da eventuali provvedimenti autorizzativi, dalle disposizioni di legge vigenti inerenti alla disciplina ambientale, delle prescrizioni dell’Autorità di vigilanza;
- violare le prescrizioni imposte dalla normativa vigente in relazione al sistema SISTRI;
- porre in essere, partecipare ovvero dare causa a comportamenti che, individualmente o collettivamente, siano suscettibili di arrecare un danno all’ambiente;
- omettere di verificare i requisiti di idoneità e professionalità dei soggetti cui sono affidati incarichi inerenti alla materia ambientale;
- omettere di vigilare sull’operato di cui al punto precedente;
- privilegiare soluzioni che non tengano conto della più rigorosa applicazione della normativa di settore nel caso di contrasti interpretativi sull’applicazione della normativa

di settore e in assenza di adeguati supporti da parte degli organi competenti e/o di pareri *pro veritate* da parte di professionisti qualificati.

I Destinatari, inoltre, con riferimento alle attività oggetto di appalto e subappalto, devono assicurare il puntuale rispetto delle norme di settore relative alla gestione dell'ambiente e di ogni altra norma la cui mancata osservanza potrebbe produrre influenze negative sulle matrici ambientali, attraverso il rispetto delle clausole contrattuali e con il contributo della Direzione Lavori e dei Coordinatori per la sicurezza.

T.N.E. S.p.A. da ultimo deve, anche mediante l'ausilio di un eventuale Consulente Tecnico Ambientale, provvedere ad aggiornare costantemente il Sistema di Gestione Ambientale con l'individuazione delle problematiche di natura ambientale che dovessero emergere in relazione alla peculiarità dell'attività di gestione e riqualificazione delle aree immobiliari di proprietà di **T.N.E. S.p.A.**, assicurando il puntuale rispetto della normativa di settore e il monitoraggio e controllo delle misure adottate.

Le inosservanze degli obblighi, dei protocolli, delle procedure o delle disposizioni organizzative emanate così come richiamate dal presente Modello vengono sanzionate con il ricorso agli opportuni provvedimenti disciplinari, come previsto nell'apposita Sezione di cui alla Parte Generale del Modello.

10. Flussi di comunicazione e sistema disciplinare.

Al fine di assicurare l'efficace attuazione del presente Modello, viene garantito un periodico monitoraggio sullo stato di attuazione da parte del "**Responsabile Tecnico**", quale soggetto ritenuto più idoneo e qualificato per assicurare i dovuti coordinamenti tra i vari soggetti e le funzioni interessate.

Il “Responsabile”, in tale veste, deve garantire adeguati flussi informativi periodici (report trimestrale) nei confronti dell’OdV e dell’Organo Amministrativo con particolare riferimento alla puntuale osservanza delle procedure/protocolli e delle istruzioni emanate per assicurare l’adempimento di tutti gli obblighi di legge e comunque in ossequio a quanto previsto dal S.G.A..

Qualora dovessero emergere situazioni rilevanti che possano compromettere l’applicazione e l’attuazione del sistema e qualora siano scoperte violazioni delle norme relative alla materia ambientale ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività tali da compromettere l’adozione dei protocolli e/o delle procedure oggi esistenti nell’ambito dell’SGA, sarà obbligo del “Responsabile” fornire immediata segnalazione all’OdV e all’Organo Amministrativo, proponendo le soluzioni opportune per una eventuale adeguata revisione del Modello.

Con riferimento al sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, saranno passibili di sanzione coloro che, individuati quali destinatari della presente Parte Speciale nonché quali destinatari del S.G.A., che si intende richiamato, dei protocolli ambientali e/o delle procedure gestionali, relativi nonché di istruzioni operative ove previste, si dovessero rendere alle stesse inosservanti.

Per quanto concerne invece i criteri di accertamento, contestazione, e irrogazione della sanzione si rimanda integralmente alle disposizioni previste dalla Sezione “Codice disciplinare” di cui alla Parte Generale del Modello.

11. Le funzioni e le attività di controllo dell’Organismo di Vigilanza.

Con riferimento alle funzioni di verifica e controllo dell’OdV si richiama integralmente quanto disciplinato e previsto nella Parte Generale del Modello.

Dovranno in ogni caso venire segnalate tempestivamente all’OdV da parte dell’Organo Amministrativo nonché soggetto responsabile degli adempimenti

ambientali:

- gli esiti di eventuali ispezioni e/o accertamenti da parte degli organismi di vigilanza deputati al controllo del rispetto della normativa in materia di tutela ambientale;
- l'instaurazione di procedimenti di natura amministrativa e/o penale per violazione delle norme direttamente e/o indirettamente richiamate dall'art. *25undecies* del Decreto dai quali emerga una violazione del Modello e/o della presente Sezione e/o un rischio di condanna per la Società per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- eventuale tenuta di comportamenti tali da compromettere i requisiti di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, conformemente al quadro normativo vigente, alle misure di prevenzione e protezione e regole organizzative;
- eventi che possono comportare il rischio di integrazione di uno dei reati previsti dall'art. *25undecies* del Decreto;
- ogni evento di natura incidentale suscettibile di creare un pericolo concreto ovvero un danno alle matrici ambientali con relative indicazioni in ordine alle misure di emergenza già adottate o in via di adozione.